



## Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono **giornalmente** telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972.

### Soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro.

L'obbligo in esame a decorre **dal 1° luglio 2019** per i soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata.

### Scontrino/ricevuta fiscale e fattura.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni.

### Sanzioni.

Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta e sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed Iva). Tale sanzione, per effetto delle disposizioni previste dal co. 4, art. 6 del medesimo decreto legislativo, oggetto di modifica ad opera del D.Lgs. 158/2015, non può essere inferiore a euro 500,00.

### Strumenti.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi



FRANCESCO CARPIO  
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito. Ai fini dei nuovi adempimenti, i soggetti obbligati dovranno dotarsi dei nuovi registratori telematici ovvero adattare i registratori di cassa esistenti in base alle prescrizioni delle specifiche tecniche approvate. Tuttavia secondo quanto si apprende da un comunicato del MEF del 12 aprile u.s., la memorizzazione e l'invio telematico potranno essere effettuati anche mediante l'utilizzo di ulteriori tipologie di strumenti regolamentati dall'Agenzia delle Entrate tra cui vi sarebbe l'attivazione di una procedura web gratuita simile a quella già messa a disposizione per la fatturazione elettronica.

### **Credito d'imposta.**

Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, al soggetto è concesso un contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Il contributo in esame, concesso all'esercente sotto forma **credito d'imposta**, è utilizzabile esclusivamente in **compensazione nel mod. F24** (codice tributo 6899) utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel) e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

### **Soggetti esonerati.**

Sempre nel sopracitato comunicato, il MEF ha annunciato l'avvio di una procedura di consultazione pubblica per la definizione degli esoneri dall'obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi giornalieri.

Busto Arsizio (VA), 13 aprile 2019